

Regime forfettario

La Finanziaria 2019 prevede l'aumento a 65.000 euro del limite dei ricavi per l'accesso/permanenza nel regime forfettario. Se nell'approvazione della Finanziaria non verranno apportate modifiche è bene che vengano fatte delle considerazioni sulla convenienza ad entrare o meno in tale regime.

Riportiamo di seguito quanto prevede la Finanziaria che potremmo considerare certa una volta approvata in modo definitivo.

Potranno accedere al regime forfettario tutte **le persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa i cui ricavi dell'anno 2018 non superano i 65.000 euro annui.**

Saranno, invece, esclusi da tale regime tutti coloro che:

1. sono soggetti a regimi speciali iva o regimi forfettari di determinazione del reddito;
2. non sono residenti (a meno che non siano residenti in territorio UE e producano nel nostro Stato almeno il 75% del reddito);
3. effettuano cessioni di fabbricati/terreni edificabile e mezzi di trasporti nuovi verso soggetti UE;
4. partecipano in s.r.l. (anche non trasparenti), società di persone, associazioni professionali o in partecipazione e in imprese familiari;
5. nei due anni precedenti hanno percepito reddito da lavoro dipendente o assimilato dallo stesso o da uno degli stessi soggetti per cui dal 2019 eserciterebbero in maniera prevalente un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.

I soggetti che usufruiranno del regime forfettario potranno avvalersi delle seguenti condizioni:

- determinazione di un reddito imponibile forfettario calcolato sulla base delle aliquote riportate nella tabella seguente:

Gruppo di settore	Codici ATECO	Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.86	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%

Attività Professionali, Scientifiche,
Tecniche, Sanitarie, di istruzione,
Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88) 78

Altre attività economiche

(01 - 02-03) - (05- 06-07-08-09)-(12 -
13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36
37-38-39)-(49 -50- 51-52-53)- 67%
(58-59-60-61-62-63)- (77-78-79-80-81-82)-(84)
-(90-91-92-93) (94-95-96)-(97-98)-(99).

- tassazione sostitutiva del 15% (del 5% se per le nuove attività) che andrà a sostituire IRPEF, IRAP, addizionali comunali e regionali;
- esclusione dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili e di fatturazione elettronica;
- non assoggettamento dell'iva nell'emissione delle fatture attive.

Chi entrerà nel regime forfettario perderà la possibilità di avvalersi delle seguenti detrazioni/deduzioni:

- detrazioni d'imposta (spese mediche, acquisto o mutui prima casa, ristrutturazioni edilizie, carichi di famiglia, previdenza integrativa, ecc.);
- la deduzione dei costi (il reddito sarà calcolato in modo forfettario: ricavi*percentuale di redditività);
- detraibilità dell'iva sugli acquisti.

Il contribuente che usufruirà del regime forfettario dovrà eseguire una rettifica della detrazione iva per i cespiti che hanno meno di 5 anni (per i beni mobili) o di 10 anni (per i beni immobili).

Sulla base di quanto sopra riportato tutti i soggetti che hanno un fatturato fino a 65.000 euro potrebbero valutare la convenienza del regime forfettario.

Per ulteriori informazioni contattare il proprio referente di Studio.